



Alla c.a. Settore Autorizzazioni rifiuti

e p.c. Revet SpA

ARPAT – Dipartimento di Pisa

Azienda USL Toscana nord ovest Zona Alta Val di Cecina  
Valdera - Dipartimento prevenzione

Comune di Pontedera

Unione Comuni Valdera

OGGETTO: Legge regionale 10/2010, art. 58. Richiesta di parere per una modifica all'impianto esistente di selezione del multimateriale (vetro, plastica e lattine), denominato Centro Comprensoriale (CC), sito in loc. Gello, in viale America n.104, nel comune di Pontedera (PI). Proponente Revet SpA.  
Nota di risposta.

In riferimento alla vostra nota del 08/11/2022 (prot. 0425518) e relativi allegati documentali, di parere in merito alla necessità di attivare un procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, con riferimento alla modifica all'impianto esistente di selezione del multimateriale (vetro, plastica e lattine), denominato Centro Comprensoriale (CC), sito in loc. Gello, in viale America n.104, nel comune di Pontedera (PI), si comunica quanto segue.

La Revet SpA è titolare di un complesso impiantistico di stoccaggio e selezione ai fini del recupero di rifiuti differenziati da raccolta stradale ubicato in V.le America n. 104 loc. Gello nel comune di Pontedera (PI), costituito da un impianto di selezione di rifiuti differenziati da raccolta stradale (imballaggi in plastica, e lattine) denominato Centro Comprensoriale (CC), da un impianto di selezione della plastica denominato CSS, da un impianto di produzione di granulato e di produzione di profili in plastica e da un impianto di recupero metalli.

L'impianto CC oggetto della modifica in questione rientra al punto 7 lettera z.b) "*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*" dell'allegato IV della parte seconda del D.Lgs. 152/2006.

L'impianto CC in questione è:

- stato sottoposto a due differenti procedimenti di verifica di assoggettabilità per modifiche sostanziali che si sono conclusi con esclusione dalla procedura di VIA con prescrizioni di cui ai decreti dirigenziali n. 16490 del 18/10/2018 e n. 20191 del 10/12/2019;
- autorizzato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006, all'esercizio con Determinazione dirigenziale n. 3806 del 29/10/2015, rilasciata dalla Provincia di Pisa come da ultimo modificata con Decreto Dirigenziale n. 5461 del 16/04/2020 della Regione Toscana.



Il progetto di modifica dell'impianto in oggetto, posto all'attenzione del Settore scrivente ed oggetto della presente nota, consiste nell'incremento di per il solo anno 2022 della capacità di trattamento per l'operazione di recupero R12, per un quantitativo pari al totale trasferito dall'impianto di Ecolat S.r.l. (Grosseto), ovvero circa 4.000 t, e al totale trasferito stimato entro la fine dell'anno dall'impianto CSS, ovvero 2.000 t. L'incremento pari a 6.000 t tonnellate di rifiuti in ingresso porterebbe quindi il massimo quantitativo di rifiuti trattati annualmente, dalle attuali 92.000 t alle 98.000 t, con una potenzialità media di 327 t/giorno (valore così ottenuto se si suddivide la capacità massima annuale per ca. 300 giorni lavorativi, considerando anche il turno del sabato) a fronte di potenzialità di progetto approvata, pari a 450 t/giorno calcolata considerando il funzionamento dell'impianto su n.5 giorni a settimana più n.1 turno del sabato, con una potenzialità oraria pari a 20 t/h su n.3 turni giornalieri lavorativi di 7,5 ore ciascuno.

La capacità di trattamento massima annua per l'attività R3 (Poliaccoppiato che cessa la qualifica di rifiuto) rimarrà invariata.

Nella documentazione trasmessa il proponente fa presente che:

- nell'impianto CSS sono in fase di conclusione i lavori autorizzati e finalizzati ad aumentarne l'efficienza tecnologica e la relativa capacità di trattamento; essendo previsti alcuni periodi di fermo impianto la richiesta di ricevere 2000 t deriva dalla necessità di garantire la continuità dei servizi di raccolta del multimateriale durante questi periodi di chiusura;
- anche le 4.000 t dall'impianto di Ecolat S.r.l. (Grosseto) di selezione e valorizzazione degli imballaggi provenienti dalla raccolta differenziata multi-materiale dei rifiuti solidi urbani, dei comuni della provincia di Grosseto ed Arezzo, sono dovuti a fermo impianto per interventi di revamping impiantistici.

Il Proponente nella documentazione complessivamente trasmessa, a supporto della non sostanzialità delle modifiche in esame, evidenzia che:

- l'incremento riguarda tipologie di rifiuti già autorizzate per la sola attività R12 da 92.000 a 98.000 tonnellate, inferiore al 10%;
- l'incremento non prevede modifiche strutturali e/o impiantistiche o logistiche o aumento dei quantitativi di stoccaggio dei rifiuti in quanto l'impianto esistente risulta già ampiamente adeguato, per la dimensione e per le tecnologie installate già autorizzate, a supportare un incremento dei rifiuti in ingresso da trattare per un maggior quantitativo annuo pari a 6.000 tonnellate;
- non determinerà una variazione del quadro emissivo ad oggi autorizzato e negli scarichi idrici;
- non comporterà variazioni significative per quanto attiene il clima acustico.

Ciò premesso, dato atto che, per quanto descritto nella documentazione trasmessa dal proponente come sopra evidenziato, il progetto di modifica in esame:

- non determina l'introduzione di nuove tecnologie;
- non determina modifiche strutturali e/o impiantistiche o logistiche o aumento dei quantitativi di stoccaggio dei rifiuti;
- determina l'aumento della capacità di trattamento e gestione dei rifiuti per la sola attività R12, inferiore al 10% rispetto a quanto oggi autorizzato;
- non determina un aggiornamento del quadro emissivo;
- non determina variazioni significative per le emissioni sonore;
- è temporanea in quanto relativa al solo anno 2022;
- l'attività R12 di recupero rifiuti non pericolosi non rientra, di per sé, nelle fattispecie previste dagli allegati III e IV della parte seconda del d.lgs 152/2006;



si tratta quindi di stabilire se tale modifica rientri o meno tra quelle di cui al punto 8 lettera t dell'allegato IV, cioè se la medesima sia da considerarsi sostanziale o meno.

La legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 come da ultimo modificata dalla l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 (“Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”, all'art. 58 “Modifiche progettuali sostanziali e non sostanziali”, prevede che:

“1. Il proponente, ove ravvisi la necessità di apportare modifiche ad un progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, presenta all'autorità competente una specifica istanza, allegando la documentazione necessaria a supportare tale richiesta.

2. L'autorità competente, a seguito di specifica istruttoria che tiene conto degli impatti cumulativi sull'ambiente con il progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, stabilisce se le modifiche proposte siano sostanziali o non sostanziali; nel caso le modifiche siano ritenute sostanziali, il relativo progetto deve essere sottoposto alle procedure di VIA.

3. Per i fini di cui al comma 2, l'autorità competente prende in esame:

a) quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 lettere l) ed l bis), del d.lgs. 152/2006 nonché dalla lettera t) dell'allegato IV al medesimo decreto;

b) se il progetto di modifica determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua;

c) se il progetto di modifica determina un cambiamento significativo di tecnologia;

d) se il progetto di modifica determina un incremento significativo di dimensione;

e) se il progetto di modifica determina un incremento significativo dei fattori di impatto.”;

L'art. 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale”) definisce le modifiche e le modifiche sostanziali nel modo che segue:

“ [...] l) *modifica*: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;

l-bis) *modifica sostanziale* di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa; [...]”.

Tutto ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9 bis del D.lgs.152/2006;
- l'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- il punto 7 lettera zb) dell'allegato IV parte seconda del D.Lgs. 152/2006;
- il punto 8 lettera t) dell'allegato IV del D.lgs. 152/2006;
- l'art.11 del regolamento d.p.g.r. 19R/2017;
- la l.r. 22/2015;

si ritiene che la modifica proposta non determini incrementi di dimensione o un cambiamento di localizzazione, di tecnologia utilizzata o modifiche impiantistiche, gestionali o logistiche, ma che tuttavia ne costituisca una variazione temporanea per l'anno 2022 relativamente all'incremento di 6.000 tonnellate di rifiuti



trattati per la sola attività R12. Tale variazione, a giudizio del Settore scrivente, non è comunque sostanziale e suscettibile di provocare impatti negativi e significativi sull'ambiente, in quanto non determina incrementi di dimensione o un cambiamento di localizzazione, non determina un incremento significativo dei fattori di impatto.

Pertanto si ritiene che il progetto della modifica in esame non rientri tra quelli di cui al punto 8. lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e quindi non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifica non sostanziale di un impianto esistente ed in esercizio già oggetto di procedimenti di verifica di assoggettabilità alla VIA.

Si ricorda al proponente, in esito all'incremento della capacità produttiva per le attività svolte in impianto, il rispetto dei valori limite del vigente PCCA. A tal fine si raccomanda l'esecuzione di autocontrolli in materia acustica.

Si ricordano gli adempimenti e le azioni descritti dal d.p.c.m. 27.8.2021, dalle Circolari del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare n. 1121 del 21.1.2019 e n.2730 del 13.2.2019 in materia di prevenzione dei rischi negli impianti di gestione dei rifiuti. Si ricorda di aggiornare i documenti di salute e di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008.

Si raccomanda al proponente di programmare il flusso dei mezzi pesanti in entrata ed in uscita dall'impianto, al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata.

Si chiede al Settore Autorizzazioni rifiuti di inviare al Settore scrivente l'atto autorizzativo adottato in esito al presente parere.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si comunica al proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Si comunica infine al proponente ed ai propri consulenti l'informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- Paolo Dall'Antonia (tel. 055 4386450) e-mail [paolo.dallantonia@regione.toscana.it](mailto:paolo.dallantonia@regione.toscana.it) ;
- Lorenzo Galeotti (tel. 055 4384384) e-mail [lorenzo.galeotti@regione.toscana.it](mailto:lorenzo.galeotti@regione.toscana.it) .

Distinti saluti

La Responsabile  
*Arch. Carla Chiodini*

PDA/LG

**Informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".**

Ai sensi dell'articolo 14 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei



dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica (VIA - VAS); il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010. I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it));
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati ([urp\\_dpo@regione.toscana.it](mailto:urp_dpo@regione.toscana.it));
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.